

Codice A1709C

D.D. 26 marzo 2021, n. 281

Artt. 14 e 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistica venatoria "LA CHIARANTA". Autorizzazione alla istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.



ATTO DD 281/A1709C/2021

DEL 26/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Artt. 14 e 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistica venatoria "LA CHIARANTA". Autorizzazione alla istituzione di una zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Visto l'articoli 14 e 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014 con la quale è stato introdotto nei predetti criteri l'articolo 16 bis che disciplina la possibilità di istituire una zona per addestramento e allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, nelle aziende faunistico-venatorie, ove non sia presente la tipica fauna alpina.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28 luglio 2020, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2018, i criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie e sono state parzialmente revocate le DD.G.R. n. 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 312 dell'17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di complessivi ha 500, ubicata nel territorio del Comune di Bosco Marengo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore di Mario Iacampo, fino al 31.01.2002.

Vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 16.12.2002 con la quale è stato preso atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" a favore di Flavio Fortino, in sostituzione di Mario Iacampo, deceduto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 57 del 27.3.2003 con la quale è stato autorizzato un ampliamento di ettari 153.94.50 ricadenti nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 653.94.50.

Vista la determinazione dirigenziale n. 42 del 24.01.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda a favore di Flavio Fortino, fino al 31.01.2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 610 del 22.06.2011, di autorizzazione all'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "La Chiaranta", di ettari 14.36 di proprietà di Giuseppe Boffitto e di ettari 40.95 di proprietà di Felice Masini.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1243 del 19.12.2013 con la quale è stata autorizzata una permuta territoriale con ampliamento dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta", estromettendo dalla stessa ettari 30.72 ed includendo ettari 89.18 nei territori dei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, per una superficie complessiva risultante di ettari 712.40.00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 105 del 01.03.2016 con la quale si è preso atto della designazione di Sergio Volpara quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di ettari 712.40.00, ubicata nei comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione di Flavio Fortino, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 146 del 30.01.2018 con la quale si è preso atto della nomina di Francesco Prigione quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" in sostituzione di Volpara Sergio, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 118 del 18.03.2020 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "La Chiaranta" di complessivi ettari 712.40.00 ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore di Prigione Francesco, fino al 31.01.2029.

Vista l'istanza protocollata il 28.12.2020 al n. 30067/A1709C con la quale l'avv. PRIGIONE Francesco, nella qualità di concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Chiaranta" avente

superficie complessiva pari ad ha 712.40.00, ubicata nei comuni di Bosco Marengo, Novi Ligure e Pozzuolo Formigaro, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga istituita una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia (ZAC), senza la facoltà di sparo, di ha 37,4, per un periodo coincidente con quello della concessione, ovverosia sino al 31.01.2029.

Preso atto che il concessionario contestualmente dichiara: che le specie di fauna selvatica oggetto dell'attività di allenamento ed addestramento cani sono fagiano, starna, quaglia e pernice rossa; che il proprietario dei fondi interessati all'istituenda zona è il signor LANZONE Mario Giorgio, il quale ha espresso consenso all'istituzione di tale zona mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 allegata all'istanza. Inoltre sono stati allegati: la Planimetria Catastale, dalla quale sono leggibili i numeri di mappa e le particelle, tutti ricadenti nel comune di Bosco Marengo, della istituenda ZAC ed il Regolamento di Fruizione.

Constatato che la richiesta di istituzione una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, senza la facoltà di sparo, di ha 37,4, per un periodo coincidente con quello della concessione, è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 22.03.2021 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria e che tale sopralluogo ha avuto esito favorevole all'istituzione della predetta zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, senza la facoltà di sparo.

Vista la scheda n. 175 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 90, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di istituzione una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia (ZAC), senza la facoltà di sparo, di ha 37,4, per un periodo coincidente con quello della concessione, ovverosia sino al 31.01.2029, da parte dell'avv. PRIGIONE Francesco, nella qualità di concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Chiaranta", nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., n. 31-7298 del 24.03.2014 e n. 18-1757 del 28.07.2020.

Dato atto che le specie di fauna selvatica oggetto dell'attività di allenamento ed addestramento cani sono fagiano, starna, quaglia e pernice rossa.

Dato atto che la predetta zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia (ZAC), senza la facoltà di sparo, ricade interamente nel comune di Bosco Marengo ed è costituita dai fogli di mappa e dalle particelle leggibili nella planimetria allegata (allegato A).

Ritenuto inoltre che l'autorizzazione di cui sopra è soggetta alla seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie, della localizzazione, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Settore regionale competente in materia di caccia, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno

antecedente l'apertura generale della caccia.

4. Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
5. Per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione.
6. In tale zona è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì.
7. Nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. Eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA: ZONA ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA SENZA FACOLTÀ DI SPARO".

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii..
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i..
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i..
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di autorizzare il concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Chiaranta", avv. PRIGIONE Francesco ad istituire all'interno della AFV una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia (ZAC), senza la facoltà di sparo, di ha 37,4, per un periodo coincidente con quello della concessione, ovverosia sino al 31.01.2029. Le specie di fauna selvatica oggetto dell'attività di allenamento ed addestramento cani sono fagiano, starna, quaglia e pernice rossa. Tale ZAC ricade interamente nel comune di Bosco Marengo ed è costituita dalle particelle e dai relativi fogli di mappa leggibili nella planimetria allegata (allegato A).

L'autorizzazione di cui sopra è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie, della localizzazione, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Settore regionale competente in materia di caccia, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia.
4. Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
5. Per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione.
6. In tale zona è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì.
7. Nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. Eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA: ZONA ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA SENZA FACOLTÀ DI SPARO".

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nelle DD.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii., n. 31-7298 del 24.03.2014 e n. 18-1757 del 28.07.2020; nelle determinazioni dirigenziali n. 312 dell'17.11.1998, n. 302 del 16.12.2002, n. 57 del 27.3.2003, n. 42 del 24.01.2011, n. 610 del 22.06.2011, n. 1243 del 19.12.2013, n. 105 del 01.03.2016, n. 146 del 30.01.2018 e n. 118 del 18.03.2020.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:





1. allegato_A.pdf

Allegato 


¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ZONA ADDESTRAMENTO CANI LA CHIARANTA – CARTA CATASTALE




-  Particelle del Foglio Catastale 11 del Comune di Bosco Marengo
-  Particelle del Foglio Catastale 12 del Comune di Bosco Marengo
-  Particelle del Foglio Catastale 13 del Comune di Bosco Marengo
-  Particelle del Foglio Catastale 14 del Comune di Bosco Marengo

Scala 1: 3.000



ZONA ADDESTRAMENTO CANI LA CHIARANTA – CARTA DEI CONFINI



Scala 1: 10.000

